

Comunicazione del 30 aprile 2015 - Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR.

1. Premessa

La Banca d'Italia ha predisposto, nell'ambito del sistema G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) ⁽¹⁾, due nuove procedure per l'invio delle comunicazioni relative alle informazioni anagrafiche in materia di:

- succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero delle banche italiane, succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie, nonché succursali in Italia e all'estero degli Istituti di pagamento (IP) e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) italiani;
- OICR (anagrafica del comparto, fondo di appartenenza, classificazioni, titoli e rapporti).

Le procedure sono accessibili per il tramite della piattaforma di raccolta dati INFOSTAT.

2. Segnalazioni relative alle succursali

La nuova procedura "GIAVA Sedi territoriali" consente agli intermediari la predisposizione, la consultazione e l'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni concernenti succursali e uffici di rappresentanza, da redigere secondo le istruzioni fornite in allegato 1.

Le banche, in relazione all'avvio della nuova procedura GIAVA, non dovranno più inviare il mod. 3 S.I.O.T.E.C. limitatamente alle "segnalazioni successive" di inizio effettivo dell'attività, chiusura e aggiornamento/rettifica relative a succursali e uffici di rappresentanza, a partire dal 3 giugno 2015 (cfr. successivo par. 4).

La nuova procedura GIAVA non sostituisce le "comunicazioni preventive" che le banche continueranno ad inviare con il mod. 3 S.I.O.T.E.C. sino a nuove indicazioni che verranno fornite con le disposizioni di vigilanza in corso di aggiornamento.

Gli IP e gli IMEL continueranno ad inviare via PEC alla Banca d'Italia le previste comunicazioni preventive circa l'intenzione di aprire succursali in Italia e/o all'estero (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012, Cap. VII, Sez. II); tali comunicazioni non dovranno peraltro essere più accompagnate dal consueto file excel contenente i dati anagrafici delle succursali medesime. Una volta trascorsi i termini di silenzio-assenso (20 gg.) ovvero una volta perfezionato l'iter previsto per l'apertura di succursali all'estero, gli IP e gli IMEL procederanno alla segnalazione dei dati della succursale mediante la procedura "GIAVA Sedi Territoriali", come meglio precisato nel successivo par. 4.

Le informazioni su succursali e uffici di rappresentanza già acquisite dalla Banca d'Italia saranno disponibili negli archivi del nuovo sistema, che consentirà alle banche e agli altri intermediari segnalanti di esaminare le informazioni, anche storiche, su sportelli e uffici di rappresentanza di propria pertinenza; le banche e gli intermediari provvederanno d'iniziativa a inviare le rettifiche/integrazioni ritenute opportune (limitatamente alle

¹ Per l'utilizzo della procedura si rinvia al Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti pubblicato sul sito della Banca d'Italia. (<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/giava/ManualeGIAVA.pdf>).

informazioni riguardanti succursali e uffici di rappresentanza in esercizio alla data di avvio della nuova procedura). A tale riguardo il mod. 1 S.I.O.T.E.C. (sinora inviato annualmente dalla Banca d'Italia alle banche per le verifiche in questione) è abolito.

3. Segnalazioni relative agli OICR

Con l'avvio della nuova procedura, gli intermediari avranno un ruolo attivo ai fini della compilazione, del controllo e dell'inoltro delle informazioni anagrafiche degli OICR, laddove in precedenza erano tenuti al solo invio tramite e-mail/PEC delle stesse informazioni (²). Nell'allegato 2 sono riportate le istruzioni per la predisposizione e l'invio delle segnalazioni relative agli OICR.

Resta fermo l'impegno a carico dell'intermediario di inviare alla Banca d'Italia la documentazione richiesta nei casi di approvazione dei regolamenti o di modifiche, secondo quanto disposto dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

La Banca d'Italia ha, inoltre, rivisitato lo schema di raccolta delle informazioni anagrafiche degli OICR per tener conto delle novità normative introdotte in attuazione della Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) e della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD). A tale riguardo, gli intermediari sono tenuti a verificare e integrare le informazioni richieste per i fondi già esistenti, secondo quanto specificato nelle presenti istruzioni (cfr. paragrafo 4).

L'insieme delle informazioni raccolte tramite la nuova procedura risulta essenziale per consentire il tempestivo aggiornamento delle evidenze anagrafiche relative agli OICR e lo svolgimento delle funzioni di vigilanza assegnate alla Banca d'Italia. Al riguardo, si rammenta che, trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta. Pertanto, in presenza di tale condizione, le SGR dovranno provvedere a inserire la relativa data di chiusura del fondo all'interno della procedura GIAVA. In fase di primo impianto, la Banca d'Italia provvederà a inserire la data di chiusura per tali fondi, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del D.M. 5 marzo 2015, n.30 (cfr. art. 18).

4. Decorrenza e adempimenti iniziali

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 3 giugno 2015. La Banca d'Italia acquisirà fino al 15 maggio 2015 le "segnalazioni successive" – mod. 3 S.I.O.T.E.C. delle banche e i file excel di IP e IMEL acclusi alle comunicazioni preventive inviate via PEC; i mod. 3 S.I.O.T.E.C. e i file excel pervenuti oltre tale termine non saranno acquisiti e gli intermediari saranno tenuti a riprodurre il contenuto servendosi delle nuove modalità segnaletiche.

Analogamente, a partire dal 25 maggio 2015, l'invio via PEC o e-mail alla Banca d'Italia di nuove informazioni anagrafiche, variazioni, rettifiche o cancellazioni relative agli OICR non sarà più accettato. Tali informazioni andranno inviate con la nuova procedura G.I.A.V.A..

Ai fini della transizione alla nuova procedura, nel periodo 3-19 giugno 2015, oltre all'eventuale inserimento di informazioni anagrafiche relative a nuovi OICR, gli intermediari sono tenuti a verificare le informazioni di ciascun OICR gestito e già censito. In particolare, nel periodo indicato, gli intermediari sono tenuti a svolgere un'attività di "primo impianto", in modo da assicurare l'allineamento dei dati esistenti rispetto alla nuova scheda anagrafica introdotta dalla Banca d'Italia. Al riguardo, all'interno della nuova procedura, andrà

² Per quanto concerne le operazioni strutturali (incorporazione/scissione OICR, subentro gestore, liquidazione ordinaria e giudiziale) resta in essere l'invio delle informazioni anagrafiche tramite e-mail/PEC, sulla base delle quali la Banca d'Italia esegue gli aggiornamenti GIAVA (le relative funzioni non sono disponibili sulla piattaforma ad uso degli intermediari).

utilizzata la funzione ‘Modifica Comparto in Archivio BI’ relativamente alle schede anagrafiche interessate da variazione delle informazioni censite.

Terminata la fase di transizione, la nuova procedura entrerà a regime e gli intermediari effettueranno la compilazione, il controllo e l’inoltro delle informazioni anagrafiche degli OICR secondo quanto illustrato nelle Istruzioni allegate e nel Manuale d’uso.

Comunicazioni abrogate:

Comunicazione della Banca d’Italia “Informazioni anagrafiche sugli OICR” dell’8 agosto 2003.

ALLEGATO 1

SEGNALAZIONE DELLE SUCCURSALI - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza assume rilevanza la conoscenza, tempestiva e aggiornata, della localizzazione e di alcuni dati identificativi delle succursali e degli uffici di rappresentanza in Italia e all'estero delle banche italiane e delle succursali italiane, successive a quelle di primo insediamento, di banche comunitarie ed extra-comunitarie nonché delle succursali in Italia e all'estero degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica italiani.

In relazione a ciò, la Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico delle succursali. L'archivio, che ha carattere storico, è alimentato per mezzo di segnalazioni da predisporre e inoltrare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

1. Destinatari delle istruzioni

- I destinatari delle presenti istruzioni sono:
- le banche italiane;
- gli istituti di pagamento italiani (IP);
- gli istituti di moneta elettronica italiani (IMEL);
- le succursali italiane di banche comunitarie;
- le succursali italiane di banche extra-comunitarie.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dall'articolo 51 del TUB, che prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- dall'articolo 114-quinquies.2 del TUB, che prevede che gli istituti di moneta elettronica inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- dall'articolo 114-quaterdecies del TUB, che prevede che gli istituti di pagamento inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

- a) "succursale" e "ufficio di rappresentanza": le strutture di cui, per le banche, all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR e al Titolo I, Capitolo 3, Sezione I della Circolare n. 285; per gli IP, all'art. 4, punto 29, della Direttiva 2007/64/CE; per gli IMEL, ai fini

delle presenti istruzioni operative, una sede, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un IMEL, è sprovvista di personalità giuridica ed effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'IMEL;

- b) “variazioni delle succursali e degli uffici di rappresentanza”, la loro apertura, la chiusura e la modifica dell'ubicazione. Da queste variazioni scaturiscono gli obblighi segnaletici contemplati dalle presenti istruzioni.

Non rientrano tra le variazioni da segnalare:

- b1) per le banche estere, l'istituzione e le successive variazioni della succursale di primo insediamento in Italia, che sono registrate in archivio a cura della Banca d'Italia ⁽³⁾;
- b2) le modifiche connesse con operazioni straordinarie quali incorporazioni, fusioni, scorpori, ecc., anch'esse a cura della Banca d'Italia.
- c) “procedura GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)”, la procedura informatica, facente parte del sistema di raccolta dati via Internet della Banca d'Italia (INFOSTAT⁴), che gli intermediari utilizzano per adempiere agli obblighi segnaletici di cui alle presenti istruzioni. Per l'utilizzo della procedura si rinvia al Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti pubblicato nel sito della Banca d'Italia (link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/giava/ManualeGIAVA.pdf>). Il Manuale contiene le informazioni per: 1) l'adesione al sistema di raccolta dati INFOSTAT; 2) la registrazione degli utenti della procedura; 3) la predisposizione, la firma digitale e l'inoltro delle segnalazioni.

4. Termini di segnalazione

Gli intermediari destinatari delle presenti istruzioni segnalano alla Banca d'Italia, per mezzo della procedura GIAVA, le variazioni delle succursali - e, ove richiesti, degli uffici di rappresentanza - entro 20 giorni dalla data di apertura, di chiusura o modifica dell'ubicazione.

In caso di errori segnaletici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica nel più breve tempo possibile.

5. Contenuto della segnalazione

Il contenuto delle segnalazioni è costituito dai seguenti elementi informativi:

- la tipologia (succursale, ufficio di rappresentanza);
- la data di inizio dell'attività;
- l'indirizzo completo;

³ Invece, ogni modifica (apertura, chiusura, aggiornamento dell'indirizzo, ecc.) concernente le succursali successive alla prima e gli uffici di rappresentanza rientra tra le variazioni di cui al punto b).

⁴ INFOSTAT è la piattaforma informatica, accessibile via Internet, che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia. Alla piattaforma, su cui sono allocati i servizi per la rilevazione GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi), si può accedere dal sito Internet della Banca d'Italia percorso “Statistiche / Segnalazioni creditizie e finanziarie/ Rilevazioni su specifiche tematiche di Vigilanza / Rilevazioni anagrafiche G.I.A.V.A.”, oppure digitando direttamente il seguente indirizzo Internet: ‘<https://infostat.bancaditalia.it>’.

- in caso di cessazione/soppressione, la data di chiusura;
- altre informazioni (codice CAB e indirizzi PEC, e-mail, web, ecc.).

ALLEGATO 2

SEGNALAZIONE DEGLI OICR - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza assume rilevanza la conoscenza, tempestiva e aggiornata, di alcuni dati identificativi degli OICR.

In relazione a ciò, la Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico delle informazioni anagrafiche relative agli OICR. L'archivio, che ha carattere storico, è alimentato per mezzo di segnalazioni da predisporre e inoltrare secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

1. Destinatari delle istruzioni

I destinatari delle presenti istruzioni sono:

- le SGR che istituiscono OICR di diritto italiano;
- le SGR che istituiscono OICR di diritto estero;
- le SICAV italiane;
- le SICAF italiane;
- i gestori di fondi EuVECA;
- i gestori di fondi EuSEF;
- le società di gestione UE e i gestori di FIA UE, che istituiscono OICR di diritto italiano;
- i gestori di fondi ELTIF.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUF:

- articolo 8, comma 1 che stabilisce che la Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;
- articolo 41-bis, comma 6, e articolo 41-ter, comma 4, che richiamano l'applicazione dell'articolo 8, comma 1 per le società di gestione UE e ai GEFIA UE.

3. Definizioni

“Procedura GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)”: la procedura informatica, facente parte del sistema di raccolta dati via Internet della Banca d'Italia (INFOSTAT⁵), che gli intermediari utilizzano per adempiere agli obblighi segnaletici di cui alle presenti istruzioni.

⁵ INFOSTAT è la piattaforma informatica, accessibile via Internet, che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni destinate alla Banca d'Italia. Alla piattaforma, su cui sono allocati i servizi per la rilevazione GIAVA (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi), si può accedere dal sito Internet della Banca d'Italia percorso “Statistiche / Segnalazioni creditizie e finanziarie/ Rilevazioni su specifiche tematiche di Vigilanza / Rilevazioni anagrafiche G.I.A.V.A.”, oppure digitando direttamente il seguente indirizzo Internet: <https://infostat.bancaditalia.it>.

Per l'utilizzo della procedura si rinvia al Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti pubblicato nel sito della Banca d'Italia (link: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazioni-vigilanza/giava/ManualeGIAVA.pdf>). Il Manuale contiene le informazioni per: 1) l'adesione al sistema di raccolta dati INFOSTAT; 2) la registrazione degli utenti della procedura; 3) la predisposizione, la firma digitale e l'inoltro delle segnalazioni.

La procedura GIAVA dovrà essere utilizzata anche per richiedere l'assegnazione e l'aggiornamento dei codici ISIN identificativi delle quote di OICR, secondo le indicazioni contenute nelle "Condizioni di utilizzo del servizio di codifica" pubblicate sul sito web della Banca d'Italia⁶).

4. Termini e modalità di segnalazione

Le modalità e la tempistica della segnalazione variano in relazione alla ipotesi di istituzione di un nuovo OICR o di variazioni alle informazioni anagrafiche degli OICR.

A) Istituzione di un nuovo OICR

A.1) **approvazione esplicita da parte della Banca d'Italia** (c.d. approvazione in via ordinaria). Gli intermediari devono inviare la segnalazione GIAVA prima di procedere all'invio in Banca d'Italia dell'istanza per l'approvazione del regolamento, in modo da poter allegare all'istanza stessa la stampa del messaggio/numero ACT⁷). Gli intermediari devono assicurarsi di aver inoltrato la segnalazione in Banca d'Italia e che non siano presenti rilievi sul messaggio;

A.2) **approvazione in via generale**. Gli intermediari devono inviare la segnalazione prima dell'invio in Banca d'Italia del regolamento approvato dai competenti organi aziendali, in modo da poter allegare alla documentazione stessa la stampa del messaggio/numero ACT;

A.3) **OICR per i quali non è prevista l'approvazione da parte della Banca d'Italia**. Gli intermediari devono inviare la segnalazione prima dell'invio in Banca d'Italia del regolamento approvato dai competenti organi aziendali, in modo da poter allegare alla documentazione stessa la stampa del messaggio/numero ACT;

A.4) **OICR di diritto estero**. Le SGR devono inviare la segnalazione entro 10 giorni dall'approvazione del regolamento dell'OICR estero da parte dei competenti organi aziendali o dell'autorità di vigilanza, secondo quanto previsto dalla normativa del paese ospitante.

B) Modifiche delle informazioni anagrafiche di un OICR

B.1) **modifiche per le quali è già nota la data di efficacia**. Gli intermediari devono inviare la segnalazione prima dell'invio della documentazione amministrativa in Banca d'Italia (nel caso di approvazione in via ordinaria, di approvazione in via generale nonché nei casi in cui le modifiche non siano soggette ad approvazione da parte della Banca d'Italia), in modo da poter allegare alla documentazione stessa la stampa del messaggio/numero ACT.

⁶ Le "Condizioni di utilizzo del servizio di codifica", che regolano l'attività di assegnazione dei codici ISIN agli strumenti finanziari svolta dalla Banca d'Italia, sono pubblicate sul suo sito web, nella sezione Statistiche/Servizi.

⁷ Per la predisposizione e stampa del messaggio GIAVA si rinvia al citato *Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti*. Il numero ACT è l'identificativo elettronico di ciascun messaggio predisposto/inviato con GIAVA. Tale codice è composto dal prefisso ACT – abbreviazione di *activity* - seguito da una sequenza numerica di 20 caratteri).

B.2) **modifiche per le quali non è ancora nota la data di efficacia.** Gli intermediari devono predisporre la segnalazione prima dell'invio della documentazione amministrativa in Banca d'Italia, in modo da poter allegare alla documentazione stessa la stampa del messaggio ancora non inviato (procedura parallela a GIAVA). L'invio del messaggio deve avvenire non appena nota la data di efficacia.

In caso di errori segnalati dalla Banca d'Italia o individuati dall'intermediario, quest'ultimo dovrà inviare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile. Per i comparti OICR già registrati in archivio, ma oggetto di inesattezza (ad esempio, nei casi in cui l'inserimento iniziale non era dovuto), è necessario effettuare la cancellazione.

5. Contenuto della segnalazione

Per ciascun OICR di nuova istituzione, sono forniti gli elementi informativi richiesti all'interno delle cinque schede anagrafiche, descritte nel Manuale d'uso per gli Intermediari segnalanti:

- a. Anagrafica del comparto
- b. Fondo di appartenenza
- c. Classificazioni
- d. Titoli
- e. Rapporti

Per variazioni o rettifiche, l'intermediario agisce sulla specifica scheda anagrafica che contiene i dati da variare o rettificare, senza modificare le informazioni contenute nelle restanti schede.

Schema delle classificazioni

CLASSIFICAZIONE	VALORE
A CAPITALE PROTETTO	FONDO CAPITALE PROTETTO SI FONDO CAPITALE PROTETTO NO
A FORMULA	FONDO A FORMULA SI FONDO A FORMULA NO
A RENDIMENTO GARANTITO	FONDO A RENDIMENTO GARANTITO FONDO A RENDIMENTO NON GARANTITO
CALCOLO VALORE QUOTA	A CURA DEL DEPOSITARIO IN REGIME DI OUTSOURCING A CURA DI ALTRO SOGGETTO IN REGIME DI OUTSOURCING A CURA DELLA SGR A CURA DEL DEPOSITARIO IN REGIME DI AFFIDAMENTO
CATEGORIA OICR	CATEGORIE ASSOGESTIONI
EMISSIONI SUCCESSIVE	EMISSIONI SUCCESSIVE SI SENZA RIMBORSI ANTICIPATI EMISSIONI SUCCESSIVE NO EMISSIONI SUCCESSIVE SI CON RIMBORSI ANTICIPATI
ETF	FONDO ETF SI FONDO ETF NO
FONDO ALTERNATIVO	FONDO ALTERNATIVO SI FONDO ALTERNATIVO NO
FONDO DI MERCATO MONETARIO	FONDO MERCATO MONETARIO NO FONDO MERCATO MONETARIO SI FONDO MERCATO MONETARIO SI A BREVE TERMINE
FONDO FEEDER	FONDO FEEDER SI FONDO FEEDER NO
FONDO INDICE	FONDO INDICE NO FONDO INDICE SI
FONDO MASTER	FONDO MASTER SI FONDO MASTER NO
FREQUENZA CALCOLO VALORE QUOTA	NON APPLICABILE GIORNALIERA BISETTIMANALE SETTIMANALE MENSILE BIMESTRALE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE
INVESTIMENTO PREVALENTE	ALTRI BENI BENI_IMMOBILI_DIRITTI_REALI_IMMOBILIARI_ECC CREDITI TITOLI DI DEBITO NON QUOTATI (MINIBOND)

	PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL
	FONDO EUSEF
	FONDO_ELTIF
	TITOLI QUOTATI/OICR APERTI/DERIVATI
	FONDO EUVECA
MODALITA DI INVESTIMENTO	MODALITA DI INVESTIMENTO TRAMITE DERIVATI
	MODALITA' DI INVESTIMENTO TRAMITE OICR
	MODALITA' DI INVESTIMENTO DIRETTA
	MODALITA DI INVESTIMENTO MISTO
NUMERO DISTRIBUZIONE PROVENTI	NESSUNA DISTRIBUZIONE (AD ACCUMULAZIONE)
	DISTRIBUZIONE PROVENTI ANNUALE
	DISTRIBUZIONE PROVENTI QUADRIMESTRALE
	DISTRIBUZIONE PROVENTI MENSILE
	DISTRIBUZIONE PROVENTI BIMESTRALE
	DISTRIBUZIONE PROVENTI SEMESTRALE
	DISTRIBUZIONE PROVENTI TRIMESTRALE
OICR DESTINATO A QUOTAZIONE	QUOTAZIONE NO
	QUOTAZIONE SI
OICVM	SI OICVM
	NO OICVM
QUALIFICAZIONE FONDO IMMOBILIARE	NO FONDO IMMOBILIARE
	FONDO IMMOBILIARE ART.12
	FONDO IMMOBILIARE APPORTO PUBBLICO
RICORSO A LEVA FINANZIARIA	RICORSO A LEVA FINANZIARIA ASSENTE
	RICORSO A LEVA FINANZIARIA MAX 200% DEL NAV
	RICORSO A LEVA FINANZIARIA OLTRE 200% E MAX 300% DEL NAV
	RICORSO A LEVA FINANZIARIA OLTRE 300% DEL NAV - USO SOSTANZIALE
RISERVATO AD INVESTITORI PROFESSIONALI	NON RISERVATO AD INVESTITORI PROFESSIONALI
	RISERVATO AD INVESTITORI PROFESSIONALI
SIDE POCKET	SIDE POCKET NO
	SIDE POCKET SI
SOTTOSCRIZIONE MINIMA INIZIALE	SOTTOSCRIZIONE MINIMA INFERIORE A 25000
	SOTTOSCRIZIONE MINIMA DA 25000 A 99999
	SOTTOSCRIZIONE MINIMA DA 100000 A 249999
	SOTTOSCRIZIONE MINIMA DA 250000 A 499999
	SOTTOSCRIZIONE MINIMA SUPERIORE A 500000
STRUTTURA	TIPO OICR APERTO
	TIPO OICR CHIUSO
STRUTTURA GIURIDICA	STRUTTURA GIURIDICA STATUTARIA
	STRUTTURA GIURIDICA CONTRATTUALE

SUPERO 35% INVESTIMENTI IN STATI OCSE	SI SUPERO NO SUPERO
TARGET DATE	TARGET DATE NO TARGET DATE SI
TOTAL RETURN	FONDO TOTAL RETURN NO FONDO TOTAL RETURN SI